

Approvazione della modifica dello statuto per entrare nel 3° settore
Verbale dell' assemblea dei soci del giorno : 14/12/2018

Il giorno 14 del mese di Dicembre dell'anno duemiladiciotto alle ore 21,00 in
Prima Convocazione presso la sede dell'associazione Radio il Falco Club

Si e riunita l'assemblea dei soci, per discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Presentazione e approvazione delle modifiche statutarie;**
- 2) Varie ed eventuali.**

Sono presenti all'assemblea:

- 1) Fiorito Stefano**
- 2) Fiaschi Marco**
- 3) Fiorito Lucia**
- 4) Fiorito Romano**
- 5) Pavone Federica**
- 6) Barone Alessio**
- 7) Mainardi Loretta**
- 8) Salvadori Fabio**
- 9) Maxia Ignazina**
- 10) Novelli Paolo**
- 11) Sota Gentian**
- 12) Boraco Marco**
- 13) De Stefano Fabio Delega Fiorito Stefano**
- 14) Filoso Engli**
- 15) Giovannetti Avelio Delega Salvadori Fabio**
- 16) De Blasio Damiano Delega Pavone Federica**
- 17) Franchi Luca**

Si proclamano:

Il presidente Barone Alessio

Il segretario Salvadori Fabio

Il presidente constata la presenza di N°17 soci su N°17 di cui 3 su delega: e
dichiara legalmente costituita l'assemblea ed apre la discussione del O.d.G

12019
-Sul punto n°1 avente per oggetto la presentazione ed approvazione dello statuto e di presentarlo dal Presidente in carica Fiorito Stefano, da parte di tutti i soci all'unanimità viene approvato.

-Sul punto n°2 avente per oggetto Varie ed eventuali, i soci non hanno da dichiarare alcunchè e dichiarano conclusa l'assemblea.

Il Presidente

Il Segretario



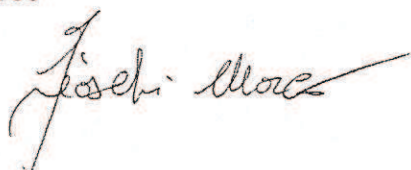
Boraco Marco

Fiorito Stefano

BORACO MARCO

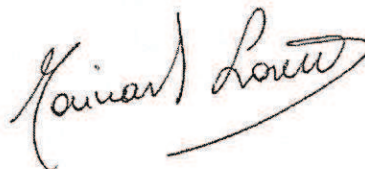
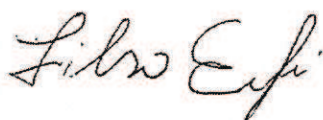
Fiaschi Marco

Franchi Luca



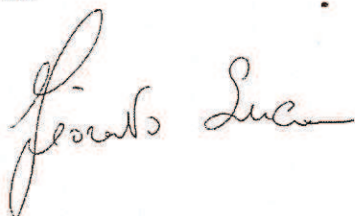
Filoso Engli

Mainardi Loretta



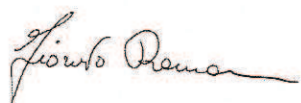
Fiorito Lucia

Maxia Ignazina



Fiorito Romano

Novelli Paolo



Pavone Federica

Sota Gentian



Agenda
Direzione
Ufficio Territoriale di Pisa

21 GEN

COPIA
ATTI
IL SERVE 3

n. 153 del 21-1-2019

Esente

Firma surrogata del Direttore Provinciale
IL TECNICO PARIALE
(Fiorini, SERVE)

2019

**Associazione di Volontariato
Radio Il Falco Club-OdV**

STATUTO

Parte Prima – DENOMINAZIONE, COSTITUZIONE, SEDE

Art. 1 - E' costituita l'associazione di volontariato denominata **Associazione Radio Il Falco Club-OdV**. L'associazione ha durata illimitata e adotta come riferimento al codice civile e il DLgs 117/2017 (codice del Terzo settore). L'anno sociale inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 2 – L'associazione ha sede in Pisa. Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede ove lo ritenga più opportuno.

Art. 3 - L'associazione *non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di volontariato dei propri associati:

- protezione civile ai sensi della **legge 24 febbraio 1992, n. 225**, e successive modificazioni;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

In particolare ha lo scopo di operare nel campo della protezione civile, svolgendo, attività:

- di intervento in caso di calamità naturali;
- educative e pratiche, anche con la partecipazione alle prove di simulazione organizzate dalle autorità competenti;
- di prevenzione degli incendi boschivi, tramite attività di avvistamento ed, eventualmente, di intervento;
- di studio, ricerca, educazione, organizzazione di corsi di formazione, di conferenze, convegni e seminari, compresa la partecipazione a manifestazioni riguardanti le materie suddette;

Oltre agli scopi suddetti può operare come:

- Supporto a manifestazioni sportive e culturali,
- Salvaguardia del patrimonio pubblico e privato
- Osservatori volontari sia in manifestazioni pubbliche che private
- Salvaguardia Ambientale e animale in genere
- Assistenza tecnica TLC podistica e ciclistica

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di

natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, e viene espressamente stabilito che:

- 1) è espressamente vietato all'associazione di distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.
- 2) l'associazione opera nella più ampia trasparenza ed ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività di interesse generale per il perseguimento delle finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*,
- 3) l'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di suo scioglimento, ad altre organizzazioni non lucrative d'utilità sociale o fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge fino alla istituzione del registro unico del terzo settore quando il *patrimonio residuo* sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
- 4) l'associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto annuale;
- 5) l'associazione può aderire, con delibera da adottarsi dall'Assemblea ordinaria dei soci, ad altre organizzazioni di carattere nazionale, quando ciò torni utile al conseguimento dei suoi fini sociali;
- 6) l'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti;
- 7) nessun membro di diritto può essere presente negli organi sociali o collegiali
- 8) i soci fondatori e ordinari garantiscono l'effettività e l'uniformità del rapporto associativo, venendo espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, purché in regola con il pagamento delle quote sociali. Gli stessi hanno diritto di voto, attivo e passivo, e di espressione nell'assemblea. Possono essere eletti nelle cariche sociali e negli organi collegiali.
- 9) I soggetti che ricoprono cariche associative non possono essere retribuiti in alcun modo e pertanto non possono intrattenere con l'organizzazione rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività resa dal volontario non deve essere in alcun modo retribuita, sia da parte dell'organizzazione di appartenenza sia dal soggetto beneficiario; naturalmente è prevista la possibilità di ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute purché preventivamente stabilite dall'organizzazione.
- 10) L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Parte Seconda. PATRIMONIO ED ENTRATE

Art. 4 - II patrimonio è costituito:

1. Dai beni mobili registrati ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
2. Dagli eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
3. Da eventuali erogazioni donazioni e lasciti.

Art. 5 - Le entrate dell'associazione sono costituite:

1. Dalle quote sociali e dai contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'associazione;
2. Dai proventi derivanti dalle attività secondarie e strumentali ex art. 6 del CTS e dalle attività di raccolta fondi ex art. 7 del CTS; della secondarietà e strumentalità di dette attività dovrà essere fatta menzione nei documenti contabili.
3. Dai contributi d'Amministrazioni internazionali, statali e locali, di Enti e di privati, dai rimborsi derivanti dalle convenzioni;
4. Da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 6 - L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Parte Terza - SOCI

Art. 7 - Possono fare parte dell'associazione tutti coloro che, sottoscrivendo la richiesta d'adesione e versando la quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo, accettano il presente statuto e le finalità dell'Associazione, fatto salvo il diritto di dimettersi in ogni momento. Possono essere esclusi, con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo e fermo restando la possibilità di ricorso all'assemblea, quei soci che non si attengano alle norme statutarie, nonché coloro che si comportano indegnamente ed in contrasto con le direttive del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea e con gli scopi che l'Associazione si prefigge.

Art. 8 - Tutti i soci hanno diritto di conoscere ed intervenire sull'attuazione dei programmi. Possono partecipare a tutte le attività ed usufruire di tutti i servizi dell'associazione, prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Art. 9 - I soci dell'associazione si dividono nelle seguenti categorie;

- Soci fondatori;
- Soci ordinari.
- Soci onorari;
- Soci sostenitori;

Sono soci fondatori tutti coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente Statuto. Essi hanno tutti i diritti e i doveri previsti dal presente statuto ed in particolare a quanto espresso nell'art. 4/9 e nell'art. 8.

21 GEN

Sono soci ordinari tutti coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta. Essi hanno tutti i diritti e i doveri previsti dal presente statuto ed in particolare a quanto espresso nell'art. 4/9 e nell'art. 8.

Sono soci onorari tutti coloro che vengono nominati, con approvazione unanime dell'assemblea, tra le personalità che si sono particolarmente distinti in azioni condivise e vicine all'associazione. Essi hanno tutti i diritti e i doveri previsti dal presente statuto ed in particolare a quanto espresso nell'art. 4/9 e nell'art. 8.

La qualifica di socio si perde per dimissioni, decesso, esclusione, o per mancato versamento della quota sociale nei termini decisi dal Consiglio Direttivo.

Sono sostenitori tutti coloro che forniscono un sostegno economico alle attività dell'associazione. Essi non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche associative.

Pare Quarta - ORGANI

Art. 10 - Gli Organi dell'associazione sono:

- L'Assemblea Generale dei soci
- II Consiglio Direttivo (o Organo di Amministrazione)
- Il Presidente del Consiglio Direttivo (che è presidente dell'associazione)
- L'Organo di Controllo, che verrà nominato se ricorrono le condizioni previste dal Codice del Terzo Settore

Art. 11 - L'assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi. Può essere convocata in seduta straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o sia richiesto da almeno un decimo degli aderenti. La convocazione dell'assemblea ordinaria viene inviata a ciascun socio almeno 15 giorni prima della riunione. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione devono essere prese con intervento - di persona o per delega - della maggioranza assoluta (metà più uno) dei soci e dalla maggioranza dei voti degli intervenuti. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo un intervallo di almeno un'ora dalla prima convocazione, l'adunanza sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. E' facoltà dell'assemblea eleggere un presidente dell'adunanza. Ogni socio avente diritto di voto può rappresentare per delega un massimo di altri due soci. Di ogni assemblea deve essere redatto processo verbale.

Art. 12 - L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. E' composta da tutti i soci fondatori ordinari e onorari e compete ad essa:

1. Eleggere i membri del consiglio direttivo;
2. Approvare, entro tre mesi dalla conclusione dell'anno sociale, il rendiconto e la relazione delle attività dell'anno precedente;

3. Approvare, entro tre mesi dalla conclusione dell'anno sociale, il programma e il preventivo economico per l'anno successivo;
4. Approvare eventuali modifiche allo statuto (con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto di voto).
5. Esaminare eventuali ricorsi dei soci.
6. deliberare sulla *esclusione degli associati*.
7. deliberare sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuovere *azione di responsabilità* nei loro confronti;
8. deliberare lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione
9. Deliberare su ogni argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo e dai soci. Ha facoltà di eleggere L'Organo di Controllo qualora sia necessario.

Art. 13 - II Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri eletti dall'assemblea. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Nel caso di decadenza di un consigliere, lo stesso sarà surrogato da parte dell'assemblea entro 30 giorni e resterà in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito. Di ogni riunione deve essere redatto processo verbale. Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno un terzo dei componenti. Il consiglio direttivo viene convocato mediante avviso ai singoli componenti almeno tre giorni prima della data di riunione. Per la validità delle adunanze e delle delibere, occorre la presenza della maggioranza dei membri. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 14 - Spetta al consiglio direttivo il perseguimento degli intenti e delle finalità dell'associazione. In particolare esso:

1. Elegge al suo interno il presidente e uno o più vice-presidenti;
2. Redige il resoconto morale e finanziario;
3. Determina il programma preventivo in base alle linee di indirizzo approvate dall'assemblea;
4. Delibera sull'ammissione o le eventuali esclusioni dei soci;
5. Fissa le norme per il funzionamento dell'associazione e stabilisce la quota annuale a carico dei soci aderenti;
6. Può assegnare incarichi specifici e/o nominare comitati e commissioni ai quali saranno conferiti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico affidato;
7. Può nominare un segretario e/o un tesoriere.
8. Eseguitare le deliberazioni dell'assemblea

Art. 15 - II presidente, eletto in seno al consiglio direttivo, resta in carica fino alla formale scadenza del consiglio stesso. in caso di cessazione dall'incarico, verrà surrogato dal consiglio direttivo entro 30 giorni, Il presidente inoltre:

Convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo;
Provvede all'esecuzione delle deliberazioni;
Fissa i giorni delle adunanze del Consiglio Direttivo, stila l'ordine del giorno e dirige i lavori e le discussioni;
Compie atti conservativi riguardanti il patrimonio e le rendite dell'associazione;
In caso di sua assenza o impedimento dichiarato, i suoi compiti vengono assunti dal vice presidente.
Ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi;
In caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo sottoponendoli a ratifica nella successiva riunione.

Art 16 - Se nominato da Consiglio Direttivo, il segretario/tesoriere rimane in carica per il periodo conferitogli dal mandato del Consiglio stesso. Esso coordina l'ordinaria amministrazione dell'associazione. Aggiorna il registro soci nonché gli altri libri sociali obbligatori e i libri contabili. I soci e volontari hanno il diritto di esaminare i libri sociali con richiesta scritta al Presidente dell'associazione. Espleta tutte le disposizioni affidatagli dal Consiglio Direttivo.

Art 17 - L'Organo di controllo, anche *monocratico* è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Parte Sesta – VARIE

Art. 18 - L'eventuale scioglimento dell'associazione viene deliberato dall'assemblea straordinaria, indicando la destinazione del patrimonio sociale dopo aver sentito l'organo di controllo fino alla istituzione del registro unico del terzo settore quando il *patrimonio residuo* sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico

2019

nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Art. 19 - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa richiamo alle vigenti norme del Codice Civile e si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore), e alle sue eventuali variazioni.

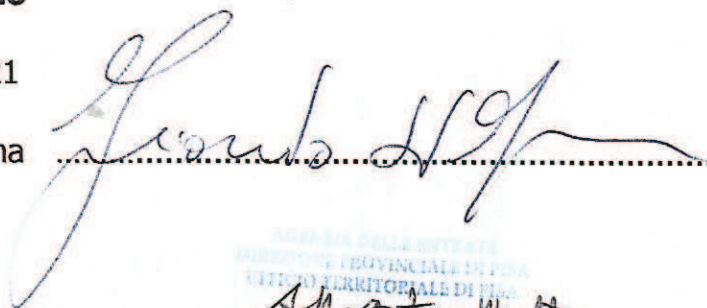
Luogo e Data Pisa __/__/201__

I firmatario Legale Rappresentante dell'associazione

Il Presidente

Cognome **Fiorito** Nome **Stefano**
Nato a Pisa il 07/05/1969
Residente in Pisa Via Putignano 21
FRTSFN69E07G702K

firma



AGENZIA DELLE ENTRATE
RISORSE PROVINCIALI DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA
Alegato alla
21 GEN 2019

Registrazione 153 3
In presenza del Direttore Provinciale
Pisa - 21 GEN 2019

IL TECNICO RESPONSABILE
(Fiorito Stefano)